


Sommario

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca	1
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi-Montalcini”	1
1. PREMESSA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO	3
2. I FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	4
2.1. Bullismo: le caratteristiche del fenomeno.....	4
2.2. Cyberbullismo: le caratteristiche del fenomeno	5
2.3. Differenze tra bullismo e cyberbullismo	7
2.4. Reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo sia di cyberbullismo	8
3. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9
4. LE RESPONSABILITÀ	11
4.1. Culpa del “bullo” minore	11
4.2. Culpa in educando e vigilando dei genitori.....	11
4.3. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola	12
5. LE AZIONI FORMATIVE DELL’ISTITUTO	12
5.1. La fase di formazione e di prevenzione	12
5.2. La fase di accertamento di episodi bullismo e di cyberbullismo	15
6. PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	16
7. LE SANZIONI DISCIPLINARI	17

1. PREMESSA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha come obiettivo principale quello di inserire la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nell'orizzonte più ampio e variegato dell'educazione alla legalità e del perseguimento del benessere psicofisico delle studentesse e degli studenti (come esplicitato negli obiettivi di processo del RAV del nostro Istituto), in particolare le azioni del presente protocollo mirano a:



- ✓ mettere a punto strategie ed interventi didattici - educativi che prevengano e contrastino i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto;
- ✓ individuare modalità e strumenti efficaci che permettano a tutti i "protagonisti" del processo formativo ed educativo (alumni, docenti, personale ATA e famiglie) di monitorare eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo.

BOZZA Protocollo

2. I FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il **cyberbullismo** è la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come **bullismo**.

2.1. Bullismo: le caratteristiche del fenomeno

Il bullismo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima.



Il bullo: è, in genere, più forte, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione; è spesso aggressivo verso coetanei e gli adulti; considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio.

La vittima: subisce prepotenze caratteristica rispetto al gruppo orientamento sessuale...); è più coetanei e al bullo in particolare, a dal gruppo classe, ha una bassa



spesso legate a una sua (aspetto fisico, religione, debole rispetto ai scuola è spesso isolata autostima.



Le azioni sono rivolte ad uno stesso individuo e possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Implica un'interazione prolungata tra attore e vittima; **intenzionalità** a ferire e soggiogare; **ripetizione** delle azioni nel tempo; volontà di imporre un **dominio** sulla vittima per alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.

Manifestazioni del bullismo:

fisico: quando il bullo aggredisce con spintoni, pugni, calci... prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;

verbale: manifesto (insultare, deridere, offendere, umiliare) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno);

relazionale: sociale (esclusione dalle attività di gruppo diffamazione, emarginazione);

discriminatorio: contro disabili, razzista e omofobico.



Nel cyberbullismo distinguiamo:	
Litigi <i>on line</i> nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.	Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche.	Pubblicazione di commenti crudeli, caluniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali.
Insinuazione , all'interno dell' account di un'altra persona, al fine di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditano la vittima.	Invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale .
Aggressione fisica della vittima mentre un coetaneo riprende l'aggressione con il videotelefonino, le immagini postate in internet possono essere commentate e votate.	La vittima viene convinta a inviare foto e video lesivi della propria dignità e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.



2.3. Differenze tra bullismo e cyberbullismo

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo che molto spesso non conoscono la vittima.
I bulli sono studenti di Istituto, compagni di classe, con un carattere forte e conosciuti dalla vittima.	Chiunque può diventare cyberbullo ed essere anonimo in modo che la vittima non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo possono essere raccontate ad altri studenti e avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa – scuola e viceversa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24h su 24h e possono essere diffuse in tutto il mondo e non prevedono una relazione faccia a faccia tra il bullo e la vittima.
Il bisogno del bullo è di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima e solo il gruppo classe, di solito, limita le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale. Un solo episodio divulgato sui social può arrecare un potenziale danno alla vittima

	anche senza la sua ripetizione nel tempo: il video o il post su un blog è sempre disponibile.
Reazioni evidenti da parte della vittima.	Assenza di reazioni visibili sulla vittima perché il cyberbullo non vede gli effetti delle proprie azioni.
Tendenza del bullo a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato. Il mezzo elettronico non necessita di un potere mediato dalla forza fisica. Infatti, una sola persona, nel chiuso della propria stanza e senza particolari doti fisiche, può compiere atti di bullismo su un numero illimitato di vittime con poche operazioni telematiche.

2.4. Reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo sia di cyberbullismo

Bullismo

Diffamazione

Minaccia

Molestia o disturbo delle persone

Violenza privata


Percosse

Lesioni personali colpose

Furto

Estorsione

Danneggiamento delle cose





Cyberbullismo

Interferenze illecite nella vita privata

Diffamazione in rete

Atti persecutori

Pornografia minorile

Violazione, soppressione di corrispondenza

Estorsione

Istigazione a delinquere

Istigazione al suicidio

3. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere contrastati così come previsto:

dalla **Costituzione italiana**:

- dall'**art. 3**: principio di uguaglianza;
- dall'**art. 34**: diritto allo studio;

dalla **Legge**:

- **n. 71 del 29 Maggio 2017** (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

dal **Codice Penale**:

- artt. 581 (percosse); 582 (lesione personale); 595 (diffamazione); 610 (violenza privata); 612 (minaccia); 635 (danneggiamento);

dal **Codice Civile**:

- dagli artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito); 2047 (danno cagionato dall'incapace); 2048 (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte);

dalla **Direttiva Ministeriale**:

- n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

- n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

dal **MIUR**:

- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015);
- linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017);

dai **D.P.R.** 249/98 e 235/2007 recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti";

In particolare, risulta opportuno analizzare alcune delle disposizioni contenute nella legge n.71 del 29 Maggio 2017, al fine di chiarire alcuni aspetti fondamentali della presente normativa.

Nell'articolo 1 si riporta la definizione di cyberbullismo:

per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Nell'art. 5, comma 2, la Legge ravvisa la necessità di adeguare i regolamenti scolastici avvalendosi delle nuove indicazioni, infatti

i regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

La Legge fa riferimento anche alla possibilità di **oscuramento del web** (art. 2): la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato

personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

L'Istituto s'impegna a pubblicare sul proprio sito internet la modulistica necessaria a tali tipologie di segnalazioni¹.

Nei casi di bullismo e cyberbullismo più gravi esiste la possibilità dell'**ammonimento da parte del questore (art. 7)**, infatti, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.).

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore.

A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.



4. LE RESPONSABILITÀ

Nell'individuazione di atti di bullismo e cyberbullismo sono identificabili tre tipologie distinte di responsabilità:

- a) Culpa del "bullo" Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

4.1. Culpa del "bullo" minore

È necessario distinguere il soggetto colpevole MINORE DI 14 ANNI dall'individuo di età compresa tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Solamente nel caso in cui il minore venga riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.

4.2. Culpa in educando e vigilando dei genitori²

¹ Allegato modello denuncia

² Per un approfondimento si consulti: E. BUCCOLIERO, M. MAGGI, *Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete. Manuale operativo per operatori e docenti, dalla scuola primaria alla secondaria di 2° grado*, F. Angeli Editore, Milano 2017, 325.

Non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, essi sono oggettivamente responsabili.

4.3. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola³

L'art.28 della Costituzione Italiana sancisce che

i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.

Ciò si evince anche dall'Art. 2048 del C.C., secondo comma, che stabilisce che:

i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La presunzione di colpa può essere superata solamente nel caso in cui si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni anti-giuridiche.

5. LE AZIONI FORMATIVE DELL'ISTITUTO

In base alle disposizioni della Legge n. 71 del 29 Maggio 2017 ogni Istituto ha l'obbligo di nominare un Referente (adeguatamente formato) che si occupi della prevenzione e del contrasto al bullismo e cyberbullismo. In particolare, nell'art.4, comma 3, si recita che:

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Le strategie e le azioni formative messe in atto dall'Istituto si articolano in **due fasi**: la fase di formazione e di prevenzione e la fase di accertamento degli episodi di bullismo.

5.1. La fase di formazione e di prevenzione

La fase di formazione e di prevenzione riguarda le seguenti figure:

³ Ivi, 325.



L'Istituto organizza percorsi di prevenzione nell'ambito del progetto intitolato:

"Tra reale e virtuale"

per perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere un uso consapevole della Rete e degli strumenti di comunicazione, attraverso la conoscenza degli ambienti comunicativi e attraverso la riflessione sui comportamenti quotidiani;
- indirizzare verso un uso degli strumenti informatici – multimediali e verso modalità di comunicazione rispettosi della propria persona e degli altri;
- favorire la capacità di orientarsi in modo critico nel web individuando potenzialità e opportunità.
- promuovere la capacità di individuare e affrontare aspetti critici relativi a sicurezza e privacy delle principali applicazioni (per esempio WhatsApp, Instagram...).



LE FAMIGLIE:

Riconoscendo l'importanza della sinergia educativa scuola-famiglia (l'incremento di tale collaborazione è uno degli obiettivi del Piano di Miglioramento dell'Istituto), l'Istituto organizza incontri formativi anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, inerenti alle tematiche in questione, al fine di coinvolgere

attivamente le famiglie nella costruzione di un dialogo sereno con i propri figli. In tale ottica alcuni incontri del percorso di formazione prevedono la presenza contemporanea dei genitori e dei figli proprio per garantire un confronto mediato dagli esperti. In particolare, gli obiettivi principali della formazione sono:

- ripensare il ruolo dei genitori in relazione ai cambiamenti del contesto di crescita degli adolescenti, per esempio rispetto ai margini di libertà da concedere nell'uso dei dispositivi elettronici;
- aggiornare le conoscenze e competenze dei genitori sull'utilizzo dei media, delle nuove tecnologie e del web;
- rendere le famiglie consapevoli dell'importanza del loro ruolo come mediatori tra i figli e la tecnologia.

5.2. La fase di accertamento di episodi bullismo e di cyberbullismo

I comportamenti riconducibili all'ambito del bullismo e del cyberbullismo, opportunamente accertati, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati dagli organi opportuni (Interclasse, Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto).

Gli alunni coinvolti saranno supportati nella riflessione su quanto accaduto anche attraverso la realizzazione di elaborati scritti e indirizzati verso un percorso educativo e psicologico, usufruendo anche delle figure professionali messe a disposizione dalla scuola (sportello psicopedagogico sia per gli alunni sia per i genitori).

La consulenza per i genitori ha lo scopo di favorire la relazione genitore - figlio, offrendo anche un supporto per comprendere in modo più approfondito il comportamento e le problematiche dei propri figli e per accompagnarli in scelte educative più consapevoli.

6. PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO



La messa in atto delle seguenti procedure è subordinata al verificarsi di uno o più episodi citati nel paragrafo "I FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO".

Chiunque (docenti, genitori, alunni) venga a conoscenza o constati di persona un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, dovrà portarlo a conoscenza dell'istituzione scolastica.

Il docente dovrà attuare la seguente procedura:

1. Informare subito il Referente Cyberbullismo attraverso l'apposito modello "Scheda di segnalazione bullismo e Cyberbullismo"⁴, pubblicato sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "Bullismo e cyberbullismo".

Il genitore e/o alunno dovrà attuare la seguente procedura:

1. Informare subito il Referente Cyberbullismo attraverso l'apposito modello "Scheda di segnalazione bullismo e Cyberbullismo"⁵, pubblicato sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "Bullismo e cyberbullismo".

Il Referente Cyberbullismo:

2. presenterà la scheda al Dirigente Scolastico, che dopo attenta valutazione provvederà a redigere un verbale e a stabilire le azioni da intraprendere. Si terrà sempre presente che l'intervento riabilitativo sarà un lavoro educativo di equipe (Dirigente, psicopedagogo della scuola, Referente Cyberbullismo) svolto sia singolarmente che su tutta la classe.

Il Dirigente Scolastico:

3. sulla base delle azioni concordate al punto 2, avvia l'istruttoria:
 - A. Individua il soggetto/soggetti responsabili;
 - B. Raccoglie informazioni sull'accaduto, attraverso interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli e al gruppo; verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.

In caso di gravi fatti di bullismo e/o cyberbullismo tenuto conto delle varie azioni intraprese dovrà:

- Comunicare ai genitori del bullo/cyberbullo i fatti con una convocazione, prima telefonica poi anche scritta formalmente;
- Convocare il Consiglio di Classe (nel caso della Scuola Secondaria di Primo grado).

⁴ Si inserirà il collegamento al sito alla sezione Cyberbullismo.

⁵ Ivi.

